

# ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERAZIONE N. 12138

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 21 e 22 dicembre 2011 alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di 34

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- premesso che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha il compito di promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo delle Scienze della Terra e della mitigazione dei Rischi Naturali, con particolare riferimento a quello sismico e vulcanico; promuove la realizzazione e sviluppa sensoristica e apparecchiature per il monitoraggio di parametri chimico-fisici della Terra, anche per ricerche in ambienti estremi quali aree polari e sottomarine fino a profondità abissali;
- premesso che per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all'utilizzo di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
- premesso che tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è in atto da tempo una intensa collaborazione scientifica, nei termini di cui alle rispettive attività istituzionali e tradottasi nella realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;
- premesso che la suddetta collaborazione è disciplinata da apposita Convenzione Quadro stipulata dai due Enti in data 5 gennaio 2007;
- visto l'articolo 5 della Convenzione del 5 gennaio 2007 secondo cui *“La presente Convenzione ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà*

*essere rinnovata per un periodo di ulteriori cinque anni mediante consenso scritto delle Parti*”;

- preso atto che, pertanto, la suddetta Convenzione Quadro scade il 5 gennaio 2012;
- premesso che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno interesse a proseguire la collaborazione intrapresa per la migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;
- visto l’articolo 2.1 dello schema di Convenzione Quadro di cui alla presente deliberazione secondo il quale *“Per lo svolgimento di ciascun programma comune di ricerca le Parti stabiliscono, attraverso specifici Accordi di Programma, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione”*;
- premesso che lo schema di Convenzione di cui alla presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l’Istituto e che l’onere derivante dall’attivazione di specifici progetti troverà copertura con apposite deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 21 dicembre 2011 con voti favorevoli n. 34;

#### DELIBERA

Di approvare lo schema di “Convenzione Quadro tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia” allegato e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo.

**CONVENZIONE QUADRO TRA  
L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E L'ISTITUTO  
NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**

**PREMESSO CHE**

- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa; l'attività di ricerca è basata sull'uso di apparati di rivelazione di particelle installati su macchine acceleratrici per studiare i processi ivi prodotti, oppure installati in laboratori sotterranei, su vettori spaziali o in altri specifici ambienti, per studiare fenomeni naturali di fisica astroparticellare;
- per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare collabora con Università e con enti di ricerca nazionali, internazionali e stranieri, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all'utilizzo di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha il compito di promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo delle Scienze della Terra e della mitigazione dei Rischi Naturali, con particolare riferimento a quello sismico e vulcanico; promuove la realizzazione e sviluppa sensoristica e apparecchiature per il monitoraggio di parametri

chimico-fisici della Terra, anche per ricerche in ambienti estremi quali aree polari e sottomarine fino a profondità abissali;

- per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia collabora con Università e con enti di ricerca nazionali e internazionali, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all'utilizzo di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
- tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è in atto da tempo una intensa collaborazione scientifica, nei termini di cui alle rispettive attività istituzionali, tradottasi nella realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;
- L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno interesse a proseguire la collaborazione intrapresa e a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito, INFN) con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente Prof. a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito INGV), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 605, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. \_\_\_\_\_ ;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### ART. 1

1.1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

##### ART. 2

2.1 – Per lo svolgimento di ciascun programma comune di ricerca le Parti stabiliscono, attraverso specifici Accordi di Programma, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione.

Con riferimento a ciascun programma occorre indicare le persone partecipanti ed il loro rapporto giuridico con le Parti.

##### ART. 3

3.1 – Per il miglior coordinamento delle attività nei settori di reciproco interesse, le Parti istituiranno un Comitato permanente paritetico di raccordo (nel seguito, Comitato) di quattro membri nominati, due per Parte, entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione.

3.2 – Il Comitato, in particolare, ha il compito di:

- procedere ad un regolare scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;
- proporre alle Parti idonee misure per il coordinamento delle attività di reciproco interesse dei due Enti;

- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e lo sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti.

3.3 – Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono stabilite in apposito allegato (all. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3.4 – Le proposte avanzate dal Comitato ai sensi del precedente articolo 3.2 ed approvate dalle Parti potranno formare oggetto degli Accordi di cui al precedente articolo 2.1.

#### ART. 4

4.1 – Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui alla presente Convenzione, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.

4.2 – La proprietà intellettuale e il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nei relativi Accordi di Programma sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente.

4.3 – L'INFN e l'INGV si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra.

4.4 – I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di comunicazione (congressi, etc.).

## ART. 5

5.1 – La presente Convenzione ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriori cinque anni mediante consenso scritto delle Parti.

5.2 – Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso di sei mesi. Resta inteso che gli eventuali Accordi di Programma in vigore al momento del recesso rimangono validi.

## ART. 6

6.1 – Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione della presente Convenzione e/o degli Accordi di Programma saranno risolte ricorrendo ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

## ART. 7

7.1 – Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione Quadro e agli Accordi di cui all'articolo 2, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione e agli Accordi, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula degli stessi. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto legislativo.

7.2 – Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione e agli Accordi.

7.3 – Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

#### ART. 8

8.1 – La presente Convenzione viene redatta in due originali, uno per parte, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata.



### **ALLEGATO 1**

- 1) Il Presidente è nominato direttamente dai Presidenti delle due Parti.
- 2) La carica di Presidente dura un anno ed è alternativamente attribuita ai membri di nomina INFN e INGV.
- 3) Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o una delle Parti.
- 4) Il Comitato è convocato dal Presidente almeno trenta giorni prima, con avviso inoltrato alle Parti e ai componenti il Comitato, e contenente l'o.d.g..
- 5) Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
- 6) Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente che ne redige verbale con facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.
- 7) Il Comitato formula le sue proposte all'unanimità dei presenti; esse sono trasmesse alle Parti a cura del Presidente.